



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 121101 del 17 luglio 2013

Oggetto: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante – SCIA o autorizzazione

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di Commercio chiede un parere in merito al regime autorizzatorio per l'avvio dell'attività in oggetto.

Chiede, nello specifico, anche sulla base dei più recenti interventi normativi, se persiste l'obbligo di rilascio di apposita autorizzazione o se sia sufficiente la presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

Sottolinea, inoltre, l'urgenza della questione vista la non uniformità nell'applicazione della relativa normativa da parte dei Comuni, nonché al fine di procedere all'eventuale aggiornamento della modulistica messa a disposizione dei SUAP dal sistema camerale e pubblicata sul portale www.impresainungiorno.it, che attualmente prevede il rilascio dell'autorizzazione per il caso in esame.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dispone che il commercio sulle aree pubbliche, svolto sia su posteggi dati in concessione per dieci anni sia su qualsiasi area purché in forma itinerante “(...) è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative”.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che “L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività”.

L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è pertanto soggetto ad autorizzazione ed è regolato sulla base della normativa regionale, rientrando nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di esercizio.

Ciò premesso, l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a



contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (...)”.

La disposizione, pertanto, sancisce l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con riferimento all'attività commerciale sulle aree pubbliche il comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale ha modificato il comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, esplicita gli strumenti di programmazione. Tale articolo non ha subito modifiche ad opera del successivo decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

La normativa nazionale di settore, pertanto, ha sancito l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione, nella formulazione del silenzio assenso entro i 90 giorni, sia nel caso di attività esercitate tramite posteggio che in forma itinerante (cfr. circolare n. 3637/C del 10-8-2010).

Fermo quanto sopra, va rilevata, comunque, la possibilità, già esplicitata dalla scrivente nella nota n. 0074808 del 6-5-2013, che detta attività potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di accesso, finalizzata sia alla semplificazione che ad una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa.

La discrezionalità degli enti locali relativa all'ordinato sviluppo del settore è infatti attualmente esercitata, quanto al commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnate agli operatori con provvedimenti di concessione secondo i citati criteri recentemente concordati. Quanto al commercio ambulante in forma itinerante, tale discrezionalità è esercitata dagli enti locali in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'ambito del libero svolgimento di tale attività. Ben potrebbe quindi ritenersi che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, nella misura in cui è intesa come titolo che dà luogo a concorrere alla concessione dei posteggi in sede fissa già *“programmati”* ed a svolgere l'attività in forma itinerante nelle aree in cui, in sede di programmazione, non sia stata esclusa la possibilità di esercizio a questi fini.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)